



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**SECONDA SEZIONE CIVILE**

**Giudice Lilia Papoff**

Il Giudice,

dato atto che l'udienza del 11.6.2020 è stata trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020;

lette le note scritte depositate dalle parti;

rilevato che parte opposta ha eccepito l'improcedibilità della opposizione avversaria a causa del mancato esperimento della procedura di mediazione;

ritenuto che la controversia in esame, in quanto avente a oggetto contratto di finanziamento, rientri nei casi di obbligatorietà della procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1 *bis* D.Lgs. n. 28/2010;

considerato tuttavia che ai sensi del comma 4 dell'art. 5 citato sia necessario preliminarmente pronunciarsi sull'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

ritenuto che parte opposta non sia obbligata invece a proporre una soluzione conciliativa ai sensi dell'art. 43 D.L. n. 109/2018;

visto in particolare **il motivo di opposizione fondato sulla omessa riduzione delle garanzie e quindi sull'inadempimento di controparte giustificante il proprio inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.;**



ritenuto non divisibile quanto osservato da parte opposta circa la previsione espressa nel contratto di consolidamento della immodificabilità della garanzia, dovendosi tenere conto comunque degli incrementi di valore del bene successivi all'accordo;

ritenuto pertanto che non sussistano allo stato i presupposti per l'applicazione dell'art. 648 c.p.c.;

P.Q.M.

Rigetta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

asigna alle parti il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione della domanda di mediazione;

rinvia all'udienza del 13.1.2021 ore 10,00 per la verifica dell'esito della procedura di mediazione e per i successivi provvedimenti.

Si comunichi.

Roma, 16/06/2020

Il Giudice

Lilia Papoff

